



A.V.E.R.S.

Associazione Volontari Emergenza Radio Sannicandro

STATUTO SOCIALE

N. 5

Anno 2022

APPROVATO dall'Assemblea dei Soci n. 462 del 14/11/2022

SOSTITUISCE ed ABROGA il precedente n. 4 del 2019





INDICE

<u>Indice</u>	<u>Pagina 2</u>
<u>Capitolo I - Costituzione e finalità</u>	<u>Pagina 3</u>
<u>Capitolo II - Ammissione ed esclusione dei Soci</u>	<u>Pagina 4</u>
<u>Capitolo III - Diritti e doveri dei Soci</u>	<u>Pagina 5</u>
<u>Capitolo IV - Organi sociali e cariche elettive</u>	<u>Pagina 7</u>
<u>Capitolo V - Patrimonio, mezzi economici e trasparenza</u>	<u>Pagina 12</u>
<u>Capitolo VI - Norme transitorie</u>	<u>Pagina 15</u>



CAPITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ



Art. 1

È costituita, come da Atto Costitutivo registrato all'Ufficio del Registro di San Severo al n. 1112 del 03/12/1990, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, con sede in San Nicandro Garganico (Fg), presso Galleria V. Verrino, 2, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "**A.V.E.R.S. - OdV**" (Associazione Volontari Emergenza Radio Sannicandro), con codice fiscale 93011050718, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il Trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Art. 2

L'associazione A.V.E.R.S. - OdV, più avanti chiamata per brevità associazione, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai principi di democraticità.

L'associazione persegue finalità di Protezione Civile, ovvero di impegnarsi in tutte quelle attività da mettere in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità naturali attraverso la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, gestione delle emergenze e del loro superamento.

Art. 3

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.



CAPITOLO II

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che al momento della richiesta di iscrizione abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

- a) Soci Operatori;
- b) Soci Minorenni;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari;
- e) Consiglieri Onorari;
- f) Presidenti Onorari.

I soci godono, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, delle coperture assicurative previste dalla legislazione vigente.

Art. 7

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art. 8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima seduta utile.

Art. 9

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) esclusione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

CAPITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI



Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee dopo almeno 3 mesi di iscrizione, di essere eletti alle cariche sociali dopo almeno 24 mesi di anzianità associativa e a svolgere le attività comunemente concordate.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, anche in formato digitale, copia dello Statuto Sociale, del Regolamento interno e di altri eventuali regolamenti e norme dettate internamente all'associazione.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 11

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12

Sono Volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs.117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



CAPITOLO IV

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Revisore Legale dei Conti.



Tutte le cariche sociali sono elettive, ad eccezione del Segretario e del Revisore Legale dei Conti che ricevono la nomina, e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

➤ **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno, oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 16

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di convocazione scritta tramite i canali stabiliti dall'assemblea dei soci, ovvero con altri mezzi tecnologici che ne garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione (es: posta elettronica, sistemi di messaggistica come WhatsApp ecc.).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione e l'elenco con i punti previsti all'ordine del giorno.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.



Art. 17

L'Assemblea può essere convocata in forma *ordinaria* o in forma *straordinaria*.

L'Assemblea *ordinaria*, convocata almeno una volta l'anno, ha il compito di:

- discutere e approvare l'esercizio finanziario annuale;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea *straordinaria* ha il compito di:

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- procede all'elezione ed alla revoca del Collegio dei Probiviri;
- procede alla nomina ed alla revoca del Revisore Legale dei Conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti nell'Ordine del Giorno;
- approva il programma delle attività annuali;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale alla sua competenza.

Art. 18

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ha il diritto a farsi rappresentare da un altro socio per mezzo di una delega scritta.

Ciascuno aderente può vedersi attribuire una sola delega.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art. 19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e della devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Art. 20

Nelle delibere di approvazione dell'esercizio finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

➤ IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, che godano di almeno 24 mesi di anzianità associativa.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare o quando vi è fatta richiesta da almeno tre quinti dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite comunicazione sui canali stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo, almeno 5 giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche senza rispettare i tempi di convocazione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.





Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- b) elegge tra gli iscritti un Tesoriere;
- c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) cura l'esecuzione delle delibere di Assemblea;
- e) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- g) predispone annualmente il rendiconto di esercizio finanziario e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

➤ IL PRESIDENTE

Art. 25

Viene eletto Presidente il socio che riceve il maggior numero di preferenze nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

➤ IL TESORIERE

Art. 26

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il suo mandato è valido dalla sua nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

➤ IL SEGRETARIO

Art. 27

Il Segretario viene nominato dal Presidente e dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

➤ COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tramite votazione segreta e resta in carica per tre anni solari. Non possono essere eletti Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore Legale dei Conti, il Segretario e il Tesoriere. Nella seduta di insediamento i membri eleggono il Presidente del collegio.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

I Probiviri decidono *ex aequo et bono*, senza formalità di procedura, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile ed insindacabile, fatto salvo il diritto di adire alle competenti autorità giudiziarie.





➤ IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 29

Al verificarsi di determinate condizioni di legge, l'Associazione nomina un Revisore Legale dei Conti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative nazionali, avente il compito di esaminare e verificare la corretta legalità e trasparenza dei movimenti finanziari, della cassa del conto consuntivo effettuati in nome e per conto dell'Associazione.

L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore Legale dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

CAPITOLO V

PATRIMONIO, MEZZI ECONOMICI E TRASPARENZA

➤ PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, degli Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;



- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 32

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

Art. 33

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

➤ LIBRI SOCIALI

Art. 34

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- d) libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze degli altri organi sociali.





➤ PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 35

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e qualora eletto, l'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

➤ BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 36

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti degli organi di controllo e ai dirigenti.

➤ SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 37

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.19 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

CAPITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni, nonché alle direttive in materia dettate dalla Regione Puglia e agli usi e alle consuetudini concesse per legge.

Spetta a tutti i soci osservarlo e farlo osservare.

➤ CONTROVERSIE

Art. 39

Le eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e l'A.V.E.R.S. e i suoi Organi, sono sottoposte ad arbitrato irrituale del Collegio dei Probiviri e delle competenti autorità giudiziarie.

➤ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Il presente Statuto è composto di 40 (quaranta) articoli e di 15 (quindici) pagine compreso l'indice, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci n. 462 del 14/11/2022, sostituisce ed abroga il precedente Statuto n° 4 del 2019.

La registrazione avverrà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con esenzione dell'imposta di bollo.

Viene firmato dal Segretario e dal Presidente, ed entra in vigore il giorno successivo la sua registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Nicandro Garganico, 14/11/2022

IL SEGRETARIO

Felice RENDINA



IL PRESIDENTE

Michele SCARABINO



VERBALE SEDUTA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - N. 462

Assemblea del 14/11/2022

Visto l'art. 14 dello Statuto Sociale n.4 del 2019, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci AVERS, in prima convocazione domenica 13/11/2022 alle ore 23:30, ed in seconda convocazione lunedì 14/11/2022 alle ore 20:30, presso i locali del plesso scolastico "Matteotti" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) – APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE N.5 DEL 2022.

All'appello risultano P (presente) e A (assente):

COGNOME E NOME	COD.	P	COGNOME E NOME	COD.	P
CARIGLIANO EUGENIO	030	A	LOMBARDI RAFFAELE	052	P
CARUSO FRANCESCO	075	P	MANDUZIO LUCIA	M 15	P
CIAVARRELLA MARIANGELA	M 57	P	MASCOLO GIOVANNI	045	P
COCO ANTONIO	070	P	MELCHIONDA GIUSEPPE	038	P
CRISTOFARO NICOLA	013	P	MONTELEONE TOMMASO	054	P
D'ADDETTA DOMENICO	049	A	MONTEMITRO LUCA MARIA	076	P
DELL'AQUILA ANGELO PIO	022	P	OCCHIOCHIUSO LUCIA PIA	085	P
DELLA TORRE CELESTE	M 03	P	RAGO ANTONIO	084	P
DI LELLA MICHELE	031	P	RENDINA FELICE	072	P
DI LEO VINCENZO	080	A	RITOLI ANTONIO	026	P
DI SUMMA VALENTINA	M 52	P	RITOLI MICHELE	025	P
DI TULLIO MARIA CARMELA	M 05	P	ROSA GIOVANNI	015	P
FACENNA FRANCESCO PAOLO	069	P	RUNZA ADRIANA	M 49	A
FERRANDINO ROSSELLA	081	P	RUSCITTO CLAUDIA	082	P
FRANCESCO ARIANNA	M 30	A	SANTAMARIA VITTORIA	M 13	P
FRANCO MARIA	043	A	SANTUCCI PIETRO	077	P
GALASSO ANGELO	05	P	SASSANO ANNA GRAZIA	073	P
GALASSO VINCENZO	023	P	SCARABINO MICHELE	057	P
GRAVINA VINCENZO	044	P	TOTTA MIRKO PIO	A-C	P
LA PISCOPIA COSTANTINO	03	P	TRIGGIANI RAFFAELE	033	A
LA PISCOPIA GRAZIA MARIA	M 31	P	VOCAL MATTEO	041	P
LEONE EMANUELE	079	P	*****	***	#

Totale Soci presenti: 36/43

Totale presenti aventi diritto al voto: 35/42

DELEGHE PRESENTATE E CORRETTAMENTE CONVALIDATE:

- SANTUCCI Pietro op.077 delega RENDINA Felice op.072
- DI TULLIO Maria Carmela op. Mary 05 delega GALASSO Angelo op.05
- MONTEMITRO Luca Maria op.076 delega ROSA Giovanni op.015
- DELL'AQUILA Angelo Pio op.022 delega RITOLI Antonio op.026
- LA PISCOPIA Grazia Maria op. Mary031 delega DI LELLA Michele op.031
- MASCOLO Giovanni op.045 delega MELCHIONDA Giuseppe op.038
- CARUSO Francesco op.075 delega GALASSO Vincenzo op.023

- SASSANO Anna Grazia op.073 delega COCO Antonio op.070
- DELLA TORRE Celeste op. Mary 03 delega LA PISCOPIA Costantino op.03
- GRAVINA Vincenzo op.044 delega MANDUZIO Lucia op. Mary 15
- FERRANDINO Rossella op.081 delega FACENNA Francesco Paolo op.069
- VOCALE Matteo op.041 delega RAGO Antonio op.084
- CIAVARRELLA Mariangela op. Mary 57 delega SCARABINO Michele op.057
- DI SUMMA Valentina op. Mary 52 delega LOMBARDI Raffaele op.052
- OCCHIOCHIUSO Lucia Pia op.085 delega RUSCITTO Claudia op.082
- SANTAMARIA Vittoria op. Mary 013 delega CRISTOFARO Nicola op.013.

Partecipa, inoltre, l'aspirante Socio GRANA Nazario.

Assume la Presidenza SCARABINO Michele op. 057 che, in qualità di Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità dello statuto, contenente l'O.d.G., l'ora ed il luogo e che sono presenti n.36 Soci su n.43 iscritti nel libro dei Soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Assume le funzioni di Segretario RENDINA Felice op.072.

1° punto all' O. d. G - MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) – APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE N.5 DEL 2022.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto Sociale in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla sua discussione e modifica.

L'Assemblea, dopo un breve dibattito sulle principali novità introdotte, chiede di procedere alla votazione per l'approvazione dello statuto.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale richiesto per l'approvazione dello statuto, ovvero la presenza dei 3/4 degli associati, così come previsto dall'articolo 21 del Codice Civile e dall'art. 18 dell'attuale Statuto Sociale del 2019, passa alla votazione, con voto palese, per l'approvazione dello Statuto Sociale n.5 del 2022 e all'abrogazione dello Statuto Sociale n.4 del 2019.

Su 42 Soci maggiorenni iscritti all'Associazione il numero minimo di presenze richieste è pari a 32 Soci.

Su 35 Soci presenti, ed aventi diritto al voto, tutti e 35 esprimono voto FAVOREVOLE all'approvazione del nuovo Statuto Sociale. Non ci sono voti astenuti o contrari.

Visto l'esito della votazione, **IL PRESIDENTE DICHIARA UFFICIALMENTE APPROVATO, ALL'UNANIMITÀ, IL NUOVO STATUTO SOCIALE N. 5 DEL 2022.**

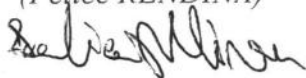
Lo stesso viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lgs.117/2017.

L'abrogazione del vecchio statuto avverrà con la registrazione del nuovo statuto.

Terminati i punti all'O.d.G., e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, alle ore 21:10, dichiara chiusa l'Assemblea e viene redatto il presente verbale.

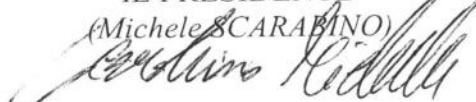
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Felice RENDINA)




IL PRESIDENTE

(Michele SCARABINO)



18 NOV. 2022

Registrato a San Severo il _____

al n. 1444 serie 3

imposta € Esenze

tributi speciali € _____



L'addetto allo sportello F/O (*)
Addolorata STAFFIERI
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Michele GAMMAROTA

